



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerochette.vi@cert.ip-veneto.net



SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piovene Rocchette , 18.03.2016

Prot. n. 3861
Rep. n. 20150005679 del 14-04-2015
Pratica edilizia n. PE - 35 - 2015

N. id. 01122059651708

marca da
bollo
€ 16,00

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

(Decreto del Presidente della Repubblica n°160/2010, articolo 7)

PERMESSO DI COSTRUIRE N. PC/18/2016

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

PEC

Spett.le Ditta

VIVA S.N.C. DI VALANDRO
GABRIELLA E C.
VIA ALESSANDRO ROSSI N. 64/-
36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)
c/o
VALANDRO GABRIELLA
VIA PALAZZINA N. 63
35020 DUE CARRARE (PD)

Tramite il Procuratore

geom.

VERGANESI PIERLUIGI
VIA PALAZZINA N. 21
35020 DUE CARRARE (PD)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO- EX CASELLO FERROVIARIO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012

Localizzazione: VIA ALESSANDRO ROSSI - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)

Individuazione catastale: fog. 1 map. 192

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerochette.vi@cert.ip-veneto.net



- in riferimento alla richiesta presentata in data 14-04-2015 al prot. n. 20150005679 intesa ad ottenere il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- acquisito il parere espresso dall'Unità sanitaria locale n. 4 "Alto Vicentino", prot. 19675/7.1/IET 130-15 del 13.05.2015;
- vista l'autorizzazione per intervento in zona soggetta a vincolo ambientale (procedimento ordinario art. 146, comma 5 D.Lgs. 42 del 22.01.2004), prot. n. 17358 del 11.12.2015;
- vista la proposta motivata del responsabile del procedimento;
- vista l'istruttoria del responsabile SUAP;
- considerato che con delibera di consiglio comunale n. 6 del 11.03.2016 il presente intervento è stato approvato in variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 55 del 31.12.2012;
- visti:
 - il vigente P.I., le relative norme tecniche di attuazione ed il regolamento edilizio;
 - la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia privata e particolarmente le leggi n. 1150/42, n. 10/77, n. 47/85 e la L.R. n. 61/85;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica n°160/2010, articolo 7;
 - il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

rilascia PERMESSO DI COSTRUIRE

a VALANDRO GABRIELLA VLNGRL68L66B834Q VIA PALAZZINA N. 63 - 35020 DUE CARRARE (PD) in qualità di legale rappresentante della ditta VIVA S.N.C. DI VALANDRO GABRIELLA E C. 03941820247 VIA ALESSANDRO ROSSI N. 64 sca. - - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI), per l'esecuzione delle opere di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO- EX CASELLO FERROVIARIO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012, quali risultano dagli elaborati grafici trasmessi ed acquisiti agli atti tramite il portale "impresainungiorno", che formano parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

- prescrizioni edilizie/urbanistiche:
 - il dimensionamento dei manufatti fognari per la sub-irrigazione dovrà essere effettuato in base alle caratteristiche di assorbimento del terreno, rilevate sul posto. Prima dell'interramento dovrà essere prodotta una documentazione fotografica dei manufatti eseguiti, da produrre in sede di agibilità;
 - vista la previsione di installare dei pannelli fotovoltaici sulla copertura del corpo in ampliamento, contenuta negli elaborati tecnici relativi all'impiantistica pervenuti in data 15.03.2016, prima dell'installazione di detto impianto fotovoltaico dovrà essere presentata apposita variante al progetto edilizio ed essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica.

- prescrizioni igienico sanitarie espresse dal Dipartimento di Prevenzione ULSS, prot. 19675/7.1/IET 130-15 del 13.05.2015:

1) Le **strutture edilizie** che delimitano locali abitabili devono garantire adeguate prestazioni termo-igrometriche (protezione dei ponti termici e dei surriscaldamenti da soleggiamento estivo, fenomeni di umidità,...) in modo da consentire condizioni di benessere per gli occupanti e prevenire lo sviluppo di muffe, nonché prevenire l'immissione negli ambienti abitativi di umidità e di gas radon risalenti dal sottosuolo. Nella relazione illustrativa dell'intervento devono essere documentati gli accorgimenti adottati per garantire il rispetto dei limiti indicati nella pubblicazione "Who Handbook on Indoor Radon. A Public Health Perspective - 2009", che riporta livelli di radon da non superare di 100 Bq/m3, salvo nei fabbricati esistenti dove non risulta possibile rispettare questo limite, nei quali il livello da non superare è di 300 Bq/m3: pavimento e/o pareti contro terra isolati dal terreno da vespaio/intercapedine ventilati naturalmente (a camera d'aria o a ciottolame) mediante comunicazioni con l'esterno, protette da griglie antinsetto e roditori, distribuite in modo da favorire riscontri d'aria trasversali e/o l'effetto di tiraggio; controllo di tutte le vie di possibile penetrazione (intercapedine, passaggi di tubazioni,...); inserimento tra terreno e fabbricato (a livello del vespaio o sotto la platea di fondazione) di una guaina impermeabile al radon con sotto delle tubazioni drenati collegate all'esterno.

2) Le zone con pericolo di caduta devono essere protette da **parapetti** con altezza minima di 100 cm, misurata in corrispondenza della punta del gradino nel caso di ringhiere di scale. In presenza di dislivelli superiori a 6 m è opportuno che il parapetto abbia altezza di almeno 110 cm. Il parapetto che protegge zone con possibile presenza di bambini o di disabili, deve essere inattraversabile da una sfera di diametro 10 cm e non favorire l'arrampicamento (rif. UNI 10809). Le finestre devono avere la soglia ad altezza di 1 m.



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013

C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242



e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenorocchette.vi@cert.ip-veneto.net

3) I locali abitativi principali (residenza e direzionale) devono avere **finestratura** con caratteristiche di veduta, che assicuri un fattore di luce diurna medio (FLDm) almeno pari a 0,02-0,03 e con quota apribile almeno pari ad 1/8 della superficie in pianta del locale, distribuita in modo da favorire riscontri trasversali. I locali commerciali ed artigianali (produttivi) devono rispettare i requisiti di finestratura indicati nella DGR 1887/97. Le superfici vetrate devono essere facilmente identificabili e di documentata "sicurezza antinfortunistica" (rif. norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle vetrate e DLgs 21.03.2004 n. 172) e quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non altrimenti protette, devono essere di documentata "sicurezza antisfondamento". L'apertura delle finestre dovrà risultare agevole ad altezza d'uomo (H= 1.5±1.8 m).

4) **Le scale** in funzione della destinazione d'uso devono rispettare i seguenti valori:

	Uso collettivo (pubblico condominiale) (1)		Uso privato principale (1)		Uso privato secondario (2)
	Scale di nuova costruzione	Ristrutturazione scale esistenti (solo per motivate ragioni)	Scale di nuova costruzione	Ristrutturazione scale esistenti (solo per motivate ragioni)	
Larghezza utile minima (3)	120 cm	110 cm	100 cm	80cm	60cm
Altezza corrimani	90/100 cm	90/100 cm	90/100 cm	90/100 cm	90/100 cm
Pedata (4)	30 cm	30 cm	25 cm	25 cm	22 cm
Relazione pedata/alzata	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a + p = 62/64 cm	2a+p=60/66cm
Raccordo tra le rampe (5)	Pianerottolo di lato minimo per alla larghezza della rampa	Pianerottolo di lato minimo pari alla larghezza della rampa ogni 15 gradini	Pianerottolo di lato minimo pari alla larghezza della rampa	Pianerottolo o gradini a ventaglio	Pianerottolo o gradini a ventaglio

1) Le rampe devono avere un numero di gradini consecutivi massimo di 15. I pianerottoli intermedi devono avere larghezza minima almeno pari alla larghezza della rampa e la lunghezza nella direzione della linea di camminamento deve essere almeno pari a p + 62 cm (pedata + lunghezza del passo in piano). I gradini, almeno in corrispondenza del bordo della pedata, devono essere del tipo anticivolo.

2) Solo per collegamento a vani accessori esclusi bagni, taverna ed autorimesse.

3) Misurata tra interno ringhiera e parete o interno altra ringhiera, oppure tra parete e parete (rif. UNI 10803)

4) In corrispondenza delle linee di camminamento, misurata a 30 cm dall'interno ringhiera o dalla parete e al netto di eventuali sovrapposizioni (rif. UNI 10803) deve essere rispettata la regola 2a+p

5) I gradini a ventaglio, pur sconsigliati in quanto diminuiscono la fruibilità della scala, sono ammessi quando è documentato che è inscrivibile in ogni gradino un rettangolo con i lati pari alla pedata utile e alla larghezza utile e che è rispettata la pedata minima di 10 cm

Il vano scala condominiale deve essere ventilabile con finestra o lucernario di superficie di almeno 1/8 di quella in pianta del vano scale.

5) I **locali accessori carenti o privi di finestre apribili** nel rapporto di almeno 1/30 della superficie in pianta devono essere dotati di aspirazione meccanica; il dispositivo di aspirazione, se intermittente, deve essere collegato all'accensione della luce (ambienti ciechi) o all'apertura della porta (ambienti con illuminazione naturale) e garantire almeno un ricambio d'aria del locale per ogni utilizzo nei servizi igienici. Va garantita l'immissione di aria compensativa anche mediante canalizzazioni.

6) L'installazione di **impianti** a servizio di edifici è soggetta al DM 37 del 22/01/2008; le apparecchiature di trattamento domestico di acqua potabile al DM 25 del 07/02/2012

7) **Per gli impianti termici** devono essere rispettati i necessari requisiti di ventilazione/aerazione dei locali e di scarico dei prodotti della combustione all'esterno (di regola sopra il tetto dell'edificio), secondo la vigente normativa (DPR 412/1993 e succ.int. DM 16/04/1996, UNI 7129). Per gli apparecchi di cottura deve essere previsto l'allontanamento all'esterno dei prodotti della combustione e dei vapori/odori di cottura, captandoli mediante cappa collegata a canna di esalazione con sbocco diretto all'esterno. Gli impianti a combustione alimentati a legna o da altri combustibili solidi, sia generatori di calore sia apparecchiature per la cottura di cibi, con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati secondo i requisiti indicati nella norma UNI 10683 del 2005. Il canale da fumo, il camino e la canna fumaria devono essere idonei al convogliamento dei prodotti della combustione, impermeabili ai fumi e adeguatamente isolati termicamente. I prodotti della combustione devono essere espulsi all'esterno, sopra il manto del tetto, con comignolo posizionato in modo da garantire un'efficiente dispersione e diluizione dei prodotti della combustione, secondo distanze indicate nella norma UNI 7129. I contenitori di GPL vanno collocati all'esterno, salvo diversa previsione delle norme vigenti.

8) I materiali impiegati nella **pavimentazione dei percorsi**, esterni ed interni, devono risultare idonei a prevenire inciampi e scivolamenti accidentali per presenza di acqua in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, garantendone i requisiti nel tempo.

9) I materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire i **requisiti di protezione acustica** da rumori provenienti da unità immobiliari contigue, da calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti per il condizionamento dell'aria), secondo quanto di seguito indicato (art. 8 del DM 5-7-1975 e DPCM 5-12-1997):

Requisiti di protezione acustica in opera tra distinte unità immobiliari e nei confronti dell'esterno		Residenza e strutture ricettive	Attività commerciali, direzionali, ...	Attività scolastiche	Attività sanitarie
Potere fonoisolante strutture di separazione tra unità immobiliari	R'w	50 dB	50 dB	50 dB	55 dB
Livello di rumore di calpestio normalizzato (strutture orizzontali)	L'n,w	63 dB	55 dB	58 dB	58 dB
Isolamento acustico di facciata (serramenti e pareti esterni)	D2m,nT,w	40 dB	42 dB	48 dB	45 dB
Rumorosità massima immessa da impianti tecnologici condominiali o installati in altre unità immobiliari				LAeq	LAmax
Livello rumore impianti a funzionamento discontinuo: scarichi idraulici, bagni, rubinetteria, ascensori,.....				-	35dBA
Livello rumore impianti a funzionamento continuo: impianti riscaldamento, areazione, condizionamento;...				25dBA	-

10) Le **acque meteoriche** vanno disperse localmente nel suolo (pozzo disperdente,...), prevedendo di norma (nel caso di presenza di un'area verde/orto superiore ai 100 m2) lo stoccaggio per il riuso per la gestione del verde. Il dimensionamento dello stoccaggio deve considerare la superficie del giardino/orto (è necessario 1 m3 di acqua al giorno ogni 200 m2 di giardino) e le dimensioni della copertura (un tetto di 100 m2 può fornire 7÷10 m3/mese di acqua nel periodo estivo, mentre con un acquazzone di 10 mm/m2 di precipitazione può accumulare 1 m3 di acqua). Per contenere la proliferazione delle zanzare il sistema di smaltimento delle acque piovane dei piazzali e delle strade, deve evitare la presenza di ristagni (ad es. prevedendo un fondo drenante per i tombini) che possano costituire habitat favorevole alla riproduzione di tali insetti.

11) Devono essere rispettati i requisiti di visitabilità e di accessibilità secondo i principi dell' "Universal Design" come indicato nella DGR 1428/2011.

12) **Nei locali** aperti ad utenti o al pubblico devono essere affissi cartelli recanti l'indicazione del **divieto di fumo**.



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net



13) Gli ambienti destinati a lavorazioni alimentari devono essere progettati in modo coerente con l'analisi del processo produttivo, sia per l'organizzazione degli spazi che dei percorsi, conformemente con quanto indicato nei RE 852/2004 e 853/2004, nonché nelle disposizioni speciali applicabili; in particolare deve essere agevole la necessaria manutenzione/pulizia ai locali ed alle attrezzature, in modo da assicurare l'igiene pre-operativa, operativa e post-operativa delle lavorazioni, nonché garantire la sicurezza e l'igiene del personale addetto. Ai sensi del DLgs 193 del 06/11/2007 e della successiva DGR 3710 del 20/11/2007 **le attività di manipolazione alimentare** sono soggette a REGISTRAZIONE (art. 6 del R.E. 852/2004 e/o altre disposizioni speciali) e con tale atto saranno specificate le eventuali limitazioni igienico sanitarie di produzione e commercializzazione di alimenti.

Il presente permesso di costruire comprende l'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA approvato con DCR n. 107/2009 e smi e della DGR n. 622 del 29 aprile 2014, con le prescrizioni sopra espresse.

Detta autorizzazione ha validità 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono significative variazioni in generale delle caratteristiche dello scarico.

Il presente permesso di costruire è rilasciato, inoltre, alle seguenti condizioni:

- *I lavori dovranno iniziare entro UN ANNO dalla data di notifica del presente permesso. Il termine entro il quale deve essere presentata richiesta per il certificato di abitabilità/agibilità a seguito dell'ultimazione dei lavori non può essere superiore a TRE ANNI da quella del loro inizio.*
- *Delle date di inizio e fine lavori dovrà essere data comunicazione scritta.*
- *Dovrà essere presentata denuncia scritta dei nominativi del direttore dei lavori e dell'esecutore degli stessi, i quali dovranno firmare per accettazione la denuncia di inizio dei lavori.*
- *Nel cantiere dovrà essere posto in posizione ben visibile dall'esterno un tabellone di adeguate dimensioni nel quale saranno riportati:*
 - *l'oggetto e la destinazione dell'intervento;*
 - *gli estremi del permesso di costruire;*
 - *il nome del progettista, del direttore dei lavori, dell'assuntore dei lavori e il titolare della concessione edilizia;*
 - *il nominativo dell'installatore degli impianti(e dell'eventuale progettista), ai sensi della legge n. 46/90 e del d.p.r. 447/91;*
 - *l'eventuale nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.3, comma 6° del D. lgs. n. 494/96.*
- *Per le opere di cui all'art.1 della legge 1086/71 (opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica) è fatto obbligo, secondo quanto previsto dalla stessa legge 1086/71, dalla L.R. n. 11/2001, nonché dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001, al costruttore di presentare denuncia al Comune prima di iniziare i lavori ed al committente di presentare al comune, al termine dei lavori il certificato di collaudo, onde ottenere il certificato di abitabilità/agibilità. Si richiamano inoltre gli altri obblighi di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001.*
- *Prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente permesso di costruire, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere al Comune la seguente documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori prevista dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81:*
 - *certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
 - *documento unico di regolarità contributiva;*
 - *dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000), relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, nonché relativa al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*

L'obbligo di consegnare la documentazione sopra indicata sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444

c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net



Si ricorda che, in assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

- *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata inoltre la documentazione prevista ai sensi dell'art.1 della Legge n. 10/91 sul risparmio energetico (art. 125 D.P.R. 380/2001).*
- *In caso di riutilizzo di materiale da scavo come sottoprodotto, prima dell'inizio dei lavori di scavo, il proprietario o l'appaltatore deve comunicare all'ARPAV e al Comune la dichiarazione in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 41 bis del D.L. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, utilizzando il modello 1 allegato alla nota della Regione prot. 397711 del 23.09.2013 (D.L. 19.06.2013, n. 69, convertito in legge 9.08.2013, n. 98 - terre e rocce da scavo, articoli 41 e 41bis – Indirizzi Operativi).*
- *Nessuna variante rispetto al progetto approvato potrà essere realizzata senza l'acquisizione preventiva dei necessari provvedimenti autorizzativi.*
- *Si ricorda che ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 per le nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali nonché per gli interventi sugli edifici esistenti che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati è necessario richiedere il certificato di agibilità entro 15 giorni dalla data di fine lavori al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.*
- *Il presente permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti di terzi (art. 11 del D.P.R. 380/2001).*

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato nel presente permesso, si rimanda leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
arch. Pier Antonio Dal Brun
(firmato digitalmente)

